

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2957

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PARENTELA, BILOTTI, CADEDDU, CASSESE, CILLIS, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARZANA, PIGNATONE**

Norme per la salvaguardia e il ripristino dei castagneti nonché per la promozione del settore castanicolo nazionale

*Presentata il 18 marzo 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dall'analisi dei dati del sito *internet* FAOSTAT — che raccoglie e gestisce i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura — relativi al 2017, l'Italia è risultata il quinto produttore mondiale di castagne, con 52.356 tonnellate, e il secondo esportatore dopo la Cina.

Le castagne prodotte in Italia (*Castanea sativa* Miller) hanno proprietà organolettiche diverse e spesso superiori rispetto alla specie di castagno di produzione asiatica (*Castanea crenata* Siebold e Zuccarini — castagno giapponese, *Castanea mollissima* Blume), tuttavia nel corso di questi ultimi anni la produzione italiana, in termini di quota su quella mondiale, è passata dall'11 al 4 per cento, a seguito

di una riduzione della produzione nazionale di circa il 30 per cento.

Il castagno rappresenta una delle produzioni più tipiche, tradizionali e fortemente identitarie nell'ambito della frutta a guscio, svolgendo un ruolo fondamentale anche nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia territoriale delle regioni interessate. Si tratta di un quantitativo di prodotto ancora importante ma, se confrontato con i dati del 1961 (120.000 tonnellate), appare ridotto di oltre la metà. Tale drastica diminuzione sembra causata da molti fattori: la debolezza strutturale della produzione, caratterizzata da piccole aziende localizzate prevalentemente in montagna e in collina, i mutati consumi alimentari e, negli ultimi anni, le emergenze fitosanitarie. Tra queste ultime, in parti-

colare, la diffusione del cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), che ha interessato tutto il territorio nazionale causando una drastica riduzione della produzione (fino a -90 per cento in alcune aree), e più recentemente quella del fungo *Gnomoniopsis spp.*

Tale riduzione può essere stimata, tuttavia, solo guardando l'evoluzione del commercio, considerato che l'Istituto nazionale di statistica, a partire dal 2008, non ha più rilevato il dato di produzione delle castagne. I dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura (2010) evidenziano che la superficie coltivata a castagneti è concentrata principalmente in cinque regioni (Campania, Toscana, Calabria, Piemonte e Lazio). In tutto il territorio nazionale si è registrata una forte riduzione di aziende e di superfici rispetto al censimento precedente.

Attualmente è in corso l'aggiornamento del Piano nazionale del settore castanicolo, ormai scaduto a dicembre 2013, che dovrà valutare alcuni aspetti ritenuti rilevanti per il rilancio del comparto, sui quali l'emergenza causata dalla diffusione del cinipide del castagno non ha consentito di intervenire. Nello specifico: le tecniche di produzione e di ricerca per il miglioramento della castanicoltura da frutto nonché per lo sviluppo di un moderno vivaismo castanicolo; il miglioramento delle tecniche colturali, il recupero dei castagneti e la realizzazione di nuovi impianti; la valorizzazione delle *cultivar* di *Castanea sativa*; il miglioramento genetico per contrastare i patogeni e il cambiamento climatico; la difesa dai patogeni con sistemi e metodologie che salvaguardino l'ambiente; l'ulteriore verifica dei danni prodotti dalla diffusione del cinipide e dello stato della produzione a livello nazionale; la valorizzazione della produzione legnosa e della sua multifunzionalità.

In merito agli interventi di salvaguardia e di ripristino dei castagneti, anche abbandonati, bisogna più che mai individuare le corrette metodologie che abbiano come obiettivo quello della rinaturalizzazione dei castagneti secolari, sani e pro-

duttivi, sopravvissuti senza cure chimiche e con lavorazioni esclusivamente manuali.

Fondamentale, nel castagneto naturale, è la protezione del sottobosco, che rappresenta la parte più delicata dell'ecosistema. Esso va rispettato per tutto l'anno, procedendo solo a fine settembre al taglio dell'erba, soddisfacendo sia la condizione di non scalfire il terreno sia quella di tosare l'erba in modo ottimale per le operazioni di raccolta. Il cotico erboso assolve anche un importante ruolo di regimazione contro le forme violente e rapide che assumono le precipitazioni piovose, prevenendo i fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico.

La protezione del sottobosco deve avvenire per incoraggiare e difendere la più alta biodiversità vegetale e animale (muschi, nematodi, felci eccetera) e allo scopo di evitare la desertificazione del suolo alla luce delle variazioni climatiche in atto. Da questo punto di vista, la biodiversità svolge un ruolo fondamentale per salvaguardare la salute del castagneto, rendendolo più stabile durante gli attacchi dalle varie avversità. Tra i benefici, la simbiosi micorrizica e quella con il fungo porcino sono essenziali per la salute della pianta e per la sua produttività. Queste simbiosi, tra l'altro, consentono il miglioramento della struttura del suolo, la capacità di abbattere la presenza di composti fenolici e metalli tossici, la protezione dagli *stress* idrici, la produzione di fitormoni e il trasferimento di nutrienti dalle piante morte a quelle vive, a beneficio dell'ambiente del castagneto e del suo caratteristico paesaggio.

Per queste ragioni, le principali minacce ai castagneti sono rappresentate anche dall'uso non appropriato dei mezzi meccanici nelle fasi di preparazione del terreno, con lavorazioni profonde, di raccolta del frutto e dalla fertilizzazione. È noto, infatti, che il castagno ha radici e capillari superficiali, per cui non tollera né fuoco né sostanze chimiche, anche sotto forma di fertilizzanti e concimi fogliari. Infine, riportare il castagneto alla naturalezza, significa avere rispetto della sua storia ultra millenaria, durante la

quale è stato sempre capace di risolvere da solo i problemi fitosanitari intervenuti, garantendo al contempo una costante produttività.

L'altra finalità della presente proposta di legge è quella di sostenere e di valorizzare una delle coltivazioni più antiche del territorio collinare e montano che rappresenta una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e per gli operatori della filiera. Oltre ai problemi di concorrenza estera, le coltivazioni castanicole realizzate nelle zone interne, in territori quasi inaccessibili, pur conferendo a queste zone particolare pregio paesaggistico, presentano delle problematiche dovute all'obiettivo asperità dei luoghi, difficilmente accessibili con mezzi meccanici; da ciò consegue la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale, sia per le operazioni colturali, sia per il trasporto dei prodotti stessi. Si è così verificato un importante processo di abbandono da parte dei sempre meno numerosi e, al tempo stesso, più anziani coltivatori, che trovano antieconomica tale attività, continuando a praticarla solo per amore della terra. Tale abbandono determina il degrado del tessuto sociale degli insediamenti umani, con la perdita di attività e di forme di lavoro che erano diventate con il tempo una parte fondamentale della cultura di questi territori, nonché una progressiva alterazione del paesaggio con la crescente e vistosa presenza di zone incolte o, meglio, abbandonate a se stesse. Il fenomeno produce, inoltre, gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico. Infatti, considerata la funzione che i terreni curati o lavorati svolgono nell'opera di regimentazione delle acque e di imbrigliamento delle stesse, si comprende come il loro degrado finisca per causare l'inaridimento dei suoli e un crescente rischio idrogeologico.

Le operazioni colturali per la castanicoltura iniziano nel mese di aprile con la potatura e continuano con la pulitura dei fondi e con la sistemazione per la rac-

colta del frutto, terminando nel mese di dicembre con l'essiccazione del frutto non commercializzato fresco, garantendo con la presenza continua dell'uomo la salvaguardia del territorio. Alla fine del raccolto, da ottobre a novembre, nei castagneti possono essere fatti pascolare suini allo stato brado e mandrie di ovini, caprini eccetera.

Così facendo si consuma il frutto non raccolto, garantendo una produzione qualitativamente migliore l'anno successivo perché i parassiti non trovano l'ambiente adatto per nutrirsi. Da queste constatazioni nasce la presente proposta di legge, che si prefigge la tutela ambientale, la difesa del territorio e del suolo e la conservazione dei paesaggi tradizionali per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, a rischio idrogeologico e abbandonati, nonché per prevedere misure di indennizzo nei confronti dei conduttori che intraprendano misure di lotta biologica con l'antagonista del cinipide.

Con la presente proposta di legge, che è composta da dodici articoli e da un allegato nel quale sono stabilite specifiche misure per la castanicoltura, si interviene, quindi, in maniera organica sul settore rispondendo alle molte necessità emerse nel corso degli ultimi anni. Nello specifico, essa è finalizzata a tutelare, a valorizzare e a promuovere la produzione della castagna, soprattutto nei territori regionali vocati e tradizionali, incentivandone la coltivazione con metodo biologico, con l'obiettivo di assicurare un adeguato reddito ai produttori. Essa, inoltre, ha lo scopo di sostenere le aggregazioni dei produttori in forme associative e di salvaguardare e rinsaldare il legame tra la popolazione e il territorio, in conformità al ruolo multifunzionale dell'agricoltura riconosciuto anche dall'Unione europea.

La presente proposta di legge mira, inoltre, a promuovere iniziative volte a ottenere il riconoscimento del marchio di qualità a livello europeo, a favorire il contenimento del costo dei fattori di pro-

duzione e a promuovere la riorganizzazione del settore della commercializzazione, nei mercati nazionali e internazionali, dei prodotti delle colture di qualità riconosciuta appartenenti alla filiera italiana. Ulteriori fini delle misure qui proposte sono la crescita delle capacità concorrenziali, con particolare attenzione alle

esigenze di adeguamento delle piccole aziende e delle aree marginali, la tracciabilità del prodotto, l'intensificazione dei controlli sul materiale vivaistico e il sostegno della lotta contro particolari patologie che interessano la coltura del castagno.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Lo Stato, ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico.

2. La presente legge ha, inoltre, lo scopo di tutelare e di promuovere la produzione delle castagne come prodotto tipico, di incentivarne la coltivazione con metodo biologico, di assicurare un adeguato reddito ai produttori, di sostenere l'aggregazione dei produttori in forme associative e di salvaguardare il legame della popolazione con il rispettivo territorio, in conformità al ruolo multifunzionale dell'agricoltura riconosciuto anche dall'Unione europea.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di contribuire al contenimento del costo dei fattori di produzione e di promuovere la riorganizzazione del settore della commercializzazione e la crescita delle capacità concorrenziali, con particolare attenzione alle esigenze di adeguamento delle piccole aziende e delle aree marginali.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) castanicoltori: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che svolgono tale attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) castagneti da frutto: fondi con almeno trenta piante di castagno da frutto ad ettaro, di almeno trenta anni di età e ricadenti nell'area fitoclimatica del « *castanetum* »;

c) castagneti abbandonati: castagneti da frutto ad ettaro e un sottobosco in evidente stato di abbandono, con presenza di rovo, ginestra ed erbacee.

## Art. 3.

*(Piano triennale di interventi)*

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad adottare un piano triennale di interventi per favorire azioni di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti nonché il sostegno della coltivazione e della commercializzazione della castagna, che preveda:

a) l'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti, tenendo presente i dati contenuti nell'ultimo censimento dell'agricoltura disponibile;

b) la definizione dei criteri e le procedure per la concessione dei contributi di

cui agli articoli 4 e 5 e le tipologie di interventi ammissibili nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8;

*c)* la definizione dei criteri e delle procedure per l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 6 e le tipologie di interventi ammissibili nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8;

*d)* la determinazione della percentuale dei contributi e degli indennizzi erogabili;

*e)* la promozione e la valorizzazione della produzione della filiera castanicola nei territori regionali vocati e tradizionali, nonché lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti nei mercati nazionali e internazionali in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale del settore castanicolo 2010-2013;

*f)* l'adozione degli strumenti della nuova Politica agricola comune europea afferenti alle misure del primo e del secondo pilastro, per garantire lo sviluppo e il rinnovamento della filiera italiana della castagna ai fini della sua competitività nei mercati europei ed esteri;

*g)* la promozione di iniziative per ottenere il riconoscimento del marchio di qualità a livello europeo;

*h)* l'individuazione dei settori prioritari di intervento, delle specifiche aree di salvaguardia e delle iniziative necessarie a favore dei produttori singoli e associati;

*i)* l'adozione, in relazione alle importazioni effettuate in regime privilegiato a seguito di accordi tra l'Unione europea e Stati terzi, di misure idonee a garantire che i prodotti importati siano ottenuti con modalità di coltivazione rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;

*l)* l'incentivazione di forme associative tra i produttori anche nel settore commerciale;

*m)* la promozione dell'accorpamento delle particelle fondiari di minori dimensioni;

*n)* la valorizzazione della ricerca condotta su specie arboree vocate alle produ-

zioni di legno di pregio e di qualità del castagno, in conformità ai principi della filiera corta e della multifunzionalità delle produzioni forestali;

o) l'applicazione dei principi dell'economia circolare, incentivando il recupero dei sottoprodotti e degli scarti delle produzioni agricole, forestali e industriali nonché la realizzazione di filiere ad elevato valore aggiunto.

2. Nella determinazione dei criteri di cui al comma 1, lettera *b*), è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie capaci di compromettere la produzione:

- a) mal dell'inchiostro;
- b) cancro corticale;
- c) balanino;
- d) *cydia* intermedia e precoce;
- e) cinipide del castagno;
- f) pammene fasciana.

#### Art. 4.

*(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti)*

1. Ai castanicoltori è concesso, per il triennio 2021-2023, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti affetti dalle patologie di cui all'articolo 3, comma 2, o a rischio di abbandono in conseguenza del verificarsi delle fitopatie e un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati.

2. Gli interventi oggetto dei contributi di cui al comma 1 devono essere finalizzati a garantire un'ottimale condizione agronomica attraverso il ripristino dell'equilibrio dell'ecosistema del castagneto.

#### Art. 5.

*(Contenuti del piano triennale di interventi)*

1. Con il piano triennale di interventi di cui all'articolo 3 sono altresì individuate:

- a) le aree interessate agli interventi;



*b)* le specie e le varietà di castagno interessate, nonché i soggetti beneficiari delle misure;

*c)* le azioni da intraprendere anche in sede internazionale e il loro ordine di priorità;

*d)* le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del piano.

2. Il piano triennale di interventi di cui all'articolo 3 prevede altresì:

*a)* contributi straordinari per promuovere la ricerca e lo sviluppo di trattamenti compatibili;

*b)* crediti d'imposta in favore delle forme associative tra i produttori;

*c)* misure di sostegno e di promozione di nuove forme di commercializzazione per il rilancio delle vendite, con la realizzazione di campagne informative promosse dal Governo, volte a incrementare il consumo della castagna;

*d)* misure di sostegno alla lotta contro particolari patologie che interessano le castagne e i castagneti;

*e)* la promozione di forme di assicurazione agevolate.

3. Il piano triennale di interventi di cui all'articolo 3 prevede, in particolare, la realizzazione delle misure specifiche, non esaustive, previste dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

#### Art. 6.

*(Indennizzo per il mancato reddito da lotta biologica)*

1. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro le patologie del castagno e contro qualsiasi altra forma di infestazione e che utilizzano solo forme e metodi di lotta biologica è riconosciuto un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione conseguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli ultimi cinque anni e i singoli anni successivi presi in considerazione.

3. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1 o di cessazione anticipata dello stesso il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi fino a quel momento percepiti.

#### Art. 7.

##### *(Progetti per la ricerca)*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi per il contenimento delle patologie del castagno, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica e valutati nell'ambito del tavolo di filiera della frutta a guscio istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'importo delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla procedura e le tipologie di progetti ammissibili.

#### Art. 8.

##### *(Disciplina degli interventi)*

1. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa del-

l'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 devono essere finalizzati a riportare il castagneto alle condizioni naturali mediante:

a) lotta biologica realizzata esclusivamente con l'introduzione di antagonisti naturali per il contenimento delle popolazioni di fitofagi e fitoparassiti individuati sulla base del progresso tecnico e delle evidenze scientifiche;

b) divieto assoluto, pena la perdita del diritto all'indennizzo di cui all'articolo 6, di trattamenti chimici che interessino la chioma degli alberi per un raggio di un chilometro dai punti di lancio, per una durata non inferiore a cinque anni;

c) sesti di impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura periodica e pluriennale che rispettino le pratiche tradizionali locali, garantendo una densità di piante per ettaro compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 100;

d) operazioni di potatura, spollonatura e falciatura svolte da personale qualificato e riconosciuto dalle associazioni di castanicoltori di cui all'articolo 10, comma 1;

e) utilizzo limitato dei mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni e per il taglio dell'erba, al fine di salvaguardare il sottobosco e il cotico erboso, che deve essere mantenuto a un'altezza non inferiore a 5 centimetri.

#### Art. 9.

*(Fondo per la salvaguardia e il recupero dei castagneti nonché per la produzione e la commercializzazione della castagna)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la salvaguardia e il recupero dei castagneti nonché per la produzione e la

commercializzazione della castagna, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati dal piano triennale di cui all'articolo 3.

4. Le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sentiti i comuni competenti per territorio:

*a*) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;

*b*) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e l'erogazione degli indennizzi di cui agli articoli 4, 5 e 6;

*c*) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi e degli indennizzi di cui agli articoli 4, 5 e 6 sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del sistema integrato di gestione e controllo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e previo nullaosta del comune competente per territorio;

*d*) inseriscono nei rispettivi piani di sviluppo rurale adeguate misure per la salvaguardia e il recupero dei castagneti.

5. Le regioni possono, comunque, stanziare proprie risorse finanziarie, aggiuntive

rispetto a quelle del Fondo, per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 10.

*(Associazioni di castanicoltori)*

1. I comuni nel cui territorio sono presenti castagneti possono promuovere la costituzione di associazioni di castanicoltori.

2. Le associazioni di cui al comma 1 incentivano la diffusione delle buone pratiche di coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei castagneti nonché la loro promozione culturale e turistica, compresa quella dei castagneti secolari.

Art. 11.

*(Controlli e sanzioni)*

1. Le regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e gli indennizzi previsti dagli articoli 4, 5 e 6.

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1, le regioni si avvalgono del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, nonché della polizia provinciale.

3. Nello svolgimento dei controlli di cui al comma 1, le regioni assicurano, altresì, un adeguato monitoraggio ambientale avvalendosi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie per la protezione dell'ambiente.

4. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui agli articoli 4, 5 e 6 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a una somma da un terzo a quattro quinti del-

l'importo dei contributi e degli indennizzi erogati e lo stesso castanicoltore perde il diritto di beneficiare di ulteriori contributi e indennizzi concessi ai sensi dei citati articoli 4, 5 e 6.

5. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui agli articoli 4, 5 e 6 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, i contributi e gli indennizzi concessi sono revocati e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi e degli indennizzi erogati, aumentato di un terzo.

6. È fatta salva la facoltà per le regioni di stabilire ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge.

7. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni della presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

#### Art. 12.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.750 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 1  
(Articolo 5, comma 3)

#### MISURE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LEGATA ALLA COLTURA DELLE CASTAGNE

1. Intensificazione dei controlli sull'origine delle castagne immesse in commercio per contrastare la contraffazione e le frodi, la notevole contrazione della produzione nazionale e la forte crescita delle importazioni.
2. Miglioramento della qualità del materiale vivaistico approvando un protocollo nazionale di certificazione.
3. Garanzia della tracciabilità nella filiera attraverso protocolli di processo e sistemi di caratterizzazione genetica e qualitativa dei frutti delle varietà di castagno per identificare e valorizzare la specie *Castanea sativa* Mill (castagno europeo) nel territorio e nei mercati.
4. Valorizzazione della multifunzionalità e della produzione legnosa.
5. Elaborazione di modelli agronomici e gestionali tradizionali e innovativi, compresi gli impianti ad alta densità, dedicati alle *cultivar* nazionali di *Castanea sativa*, non ibride, con particolare riferimento ai marroni.
6. Introduzione dell'innovazione di prodotto e di processo nell'industria vivaistica nazionale, con particolare riferimento all'individuazione tra i materiali già in commercio e alla selezione *ex novo* di portinnesti clonali idonei alle *cultivar* italiane e ai processi produttivi ad essi connessi.
7. Classificazione della vocazione produttiva basata sulla qualità del legno dei soprassuoli in castagno.
8. Introduzione di modelli colturali e di produzione vivaistica dei castagneti da legno ai fini di un incremento del grado di resilienza, della funzione produttiva, del contrasto delle cause di deperimento e della mancata conservazione della biodiversità.
9. Promozione dell'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale e della lotta contro l'abbandono dei soprassuoli.
10. Promozione dell'integrazione tra le diverse fasi della filiera di produzione del legno di castagno con le attività di prima e di seconda trasformazione del legno.
11. Promozione di politiche di acquisto dei prodotti in legno di castagno da parte della pubblica amministrazione.
12. Promozione della ricerca e dell'innovazione in materia di selvicoltura, tecnologia del legno e servizi ecosistemici.
13. Promozione della ricerca per la costituzione di nuove filiere a elevato valore aggiunto basate sulla valorizzazione della fibra e dei principi attivi naturali nonché sul riutilizzo dei sottoprodotti della lavorazione agronomica e industriale.



\*18PDL0133900\*